

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

(Nominata con D.P.G.R.T. n. 105 del 25/06/2025)

N° 175 del 16/06/2026

Oggetto: Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula della Convenzione tra Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. (CET) e ISPRO per lo svolgimento, da parte del Consorzio, di attività di centrale di committenza e committenza ausiliaria ai sensi dell'art 62 del D. Lgs. 36/2023 in favore di ISPRO	
Struttura Proponente:	
Responsabile del procedimento:	Roberta Ponzi
Estensore:	Catia Marinoni
Allegati n.	1

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 01/07/2026

Pubblicato a norma di Legge il 16/06/2026

Inviato al Collegio Sindacale il 16/06/2026

LA DIRETTRICE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 25/06/2025

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Premesso che:

- in data 18/07/2003 si è costituita la società consortile che raggruppa enti pubblici della Toscana denominata “Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.”, più brevemente C.E.T S.c.r.l. C.F. 05344720486;
- ai sensi della normativa regionale vigente la Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana in quanto Soggetto Aggregatore, per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico;
- la Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. svolge altresì funzioni di centrale di committenza e di committenza ausiliaria ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 7 dell’art. 62 del D. Lgs. 36/2023 le centrali di committenza possono, tra l’altro:
 1. aggiudicare appalti,
 2. stipulare contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici,
 3. stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono aderire;
- ai sensi del comma 11 del medesimo art. 62 le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliaria per una o più stazioni appaltanti, supportando le stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di appalto, quali consulenza, preparazione e gestione delle procedure;

Dato atto che la Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. risulta iscritta nell’elenco ANAC delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, di cui all’art. 63 del D. Lgs. 36/2023 (ID richiesta 648c38a75bb91b3f488d36eb n. 2208) nei livelli e per gli ambiti risultanti dal predetto elenco e che le attività oggetto della Convenzione saranno svolte nei limiti della qualificazione posseduta;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 62, commi 6 e 6 bis, le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Tenuto conto che l'articolo 62 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 prevede che il ricorso alla centrale di committenza qualificata sia formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 o mediante apposita convenzione;

Considerato inoltre che:

- ISPRO, nell'ambito della propria programmazione e delle esigenze di approvvigionamento, può avere la necessità di acquisire lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea o comunque rientranti nei limiti per i quali, il Dlgs 36/2023, consente il ricorso all'affidamento diretto, avvalendosi del supporto di centrali di committenza e di committenza ausiliaria;
- CET S.c.r.l. si è resa disponibile a svolgere le funzioni di centrale di committenza e di committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1 del medesimo decreto per lo svolgimento di tali procedure;

Visto lo schema di convenzione Allegato A) al presente provvedimento;

Valutato che la Convenzione relativa allo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di committenza ausiliaria prevede diversi costi in relazione ai servizi offerti, come riportati nello schema di convenzione allegato al presente atto che saranno esigibili solo a seguito della richiesta di ISPRO in relazione alle attività oggetto della Convenzione

Dato, pertanto, che la sottoscrizione dello schema di convenzione allegato A) al presente provvedimento non comporta oneri immediati e diretti per ISPRO, essendo gli eventuali costi correlati esclusivamente all'attivazione delle singole prestazioni richieste nell'ambito della Convenzione medesima;

Ritenuto quindi di approvare lo schema di convenzione, allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, volto a disciplinare i rapporti tra ISPRO e CET S.c.r.l. per lo svolgimento, da parte di CET S.c.r.l., delle attività di centralizzazione di committenza e di committenza ausiliaria, per la durata di tre anni;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione della Direttrice Amministrativa e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama:

1. **Di approvare** lo schema di convenzione relativo allo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di committenza ausiliaria tra l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica e la Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l., C.F. 05344720486, Allegato A) al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso autorizzandone la stipula per la durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione;
2. **Di dare atto** che la sottoscrizione dello schema di convenzione allegato A) al presente provvedimento non comporta oneri immediati e diretti per ISPRO, essendo gli eventuali costi correlati esclusivamente all'attivazione delle singole prestazioni richieste nell'ambito della Convenzione medesima;

3. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005, contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Roberto Gusinu

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

Dr.ssa Antonella Valeri

LA DIRETTRICE GENERALE

Dr.ssa Simona Dei

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

S.S. Attività Tecnico Patrimoniali

Allegati:

Allegato A) schema di convenzione relativo allo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di committenza ausiliaria tra l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica e la Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. (CET).

Convenzione tra la Società Consortile Energia Toscana e Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

L'anno duemila ventisei, nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta, con il presente atto cui intervengono:

- La Società Consortile Energia Toscana, P.I./C.F. 05344720486 rappresentata dal sig. Ivano Ferri, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 20.11.1957, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. (in breve CET scrl);
- Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), con sede in Via Cosimo il Vecchio n. 2, P.I. 05872050488 C.F. 94158910482, rappresentato dalla Dott.ssa Simona Dei, nata a Firenze il 30/04/1963, nella sua qualità di Direttrice generale di ISPRO;

Premesso:

- che in data 18.07.2003 si è costituita la società consortile che raggruppa enti pubblici della Toscana denominata "Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l." e più brevemente C.E.T. S.c.r.l., il cui statuto, all'art. 2, prevede: *"La Società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.*

Ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle

forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico.”;

- che la Società Consortile Energia Toscana svolge funzioni di centrale di committenza e di committenza ausiliaria di cui all’art. 62 d.lgs. 36/2023;

- che, ai sensi del comma 7 dell’art. 62 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;

- che, ai sensi del comma 11 dell’art. 62 d.lgs. 36/2023 e s.m.i. le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie per una o più stazioni appaltanti;

- che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. z) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, sono attività di committenza ausiliaria:

	le attività che consistono nella prestazione di supporto alle	
	attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:	
	1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni	
	appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere	
	accordi quadro per lavori, forniture o servizi;	
	2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle	
	procedure di appalto;	
	3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto	
	della stazione appaltante interessata;	
	4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della	
	stazione appaltante interessata;	
	- che le attività di cui alla presente convenzione rientrano nelle	
	fattispecie previste dall'art. 62 del D. Lgs 36/2023;	
	- che, ai sensi del comma 11 dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023, le	
	attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, comma 1,	
	lettera z) dell'Allegato I.1. del D. Lgs. 36/2023 possono essere	
	affidate a centrali di committenza qualificate senza ricorrere a	
	procedura di gara;	
	- che, ai sensi del comma 5 dell'art. 62 D. Lgs 36/2023, le	
	stazioni appaltanti qualificate possono:	
	a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti,	
	gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del	
	presente articolo;	
	b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una	

	centrale di committenza qualificata;	
	c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma	
	11;	
	d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma	
	14;	
	e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti	
	telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la	
	normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;	
	f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto	
	messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per	
	importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con	
	preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento.	
	Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al	
	soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione	
	appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la	
	stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti	
	territoriali;	
	g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non	
	qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).	
	- che CET s.c.r.l. ha conseguito la qualificazione prevista dal	
	suddetto art. 63 d.lgs. 36/2023 (ID Richiesta	
	648c38a75bb91b3f488d36eb N. 2208);	
	- che ISPRO usufruisce dei servizi resi dal CET, tramite	
	Convenzione;	

- che ISPRO ha necessità di indire procedure di gara di appalto per lavori, servizi e forniture, anche finanziate con fondi statati e/o europei;

- che CET scrl si è offerto di svolgere le funzioni di centrale di committenza e di committenza ausiliaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato 1.1. del D.Lgs. n. 36/2023 (e dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) per lo svolgimento di tali gare.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto le attività di committenza e di committenza ausiliaria, come definiti all'art 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato 1.1. del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 62 del D.Lgs 36/2023.

1.1 Spetteranno alla Centrale di Committenza, su specifica richiesta di ISPRO, le seguenti attività:

a) acquisizione del CIG;

b) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara o la lettera di invito, nonché ogni relativo allegato necessario al fine di consentire lo svolgimento della

	procedura (es. modelli di dichiarazioni etc.);	
	c) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della	
	procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi	
	di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di	
	affidamento dei contratti pubblici;	
	d) nomina del seggio di gara;	
	e) nomina della commissione giudicatrice in caso di	
	aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente	
	più vantaggiosa, su indicazione dell'Amministrazione, che	
	potrà designare membri esterni all'ENTE o dipendenti	
	dell'amministrazione stessa. In quest'ultima ipotesi	
	provvederà ISPRO, previa verifica da parte di CET del	
	possessione dei requisiti, a rimborsare direttamente al	
	commissario il compenso spettante ai sensi dell'art. 5 della	
	presente Convenzione;	
	f) gestione operativa del procedimento di gara compresa	
	l'aggiudicazione;	
	g) nominare come Responsabile del Procedimento di Gara una	
	figura professionale alle dipendenze di CET, per la fase	
	relativa alla procedura di gara, mentre ISPRO dovrà	
	nominare il Responsabile Unico del Progetto, salvo diversa	
	valutazione dell'ENTE da farsi di volta in volta a seconda del	
	caso specifico;	
	h) verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.	
	36/2023: l'attività potrà essere affidata a professionisti	

esterni tramite ricorso a procedure di affidamento a attingendo all'Albo fornitori di CET; le spese tecniche afferenti agli incarichi affidati ai professionisti saranno sostenute da CET dietro rimborso di ISPRO. Al CET sarà corrisposto un compenso per l'attività di coordinamento.

i) Qualora richiesto, Capitolato di gara e delle specifiche tecniche in caso di appalto di servizi o forniture, schema di contratto

j) determinazione di indizione;

Il CET si potrà avvalere di Pronext S.r.l., con la quale è in essere un accordo quadro di supporto per la gestione delle gare d'appalto.

Mentre rimarrà in capo all'ISPRO, oltre all'elenco delle attività di cui al punto precedente non espressamente richieste, la predisposizione di:

- Capitolato di gara e delle specifiche tecniche in caso di appalto di servizi o forniture, schema di contratto

determinazione a contrattare;

- l'eventuale individuazione dei soggetti da invitare, al di fuori dei casi in cui l'individuazione dei soggetti da invitare è effettuata a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse; in quest'ultimo caso, l'adempimento è a carico alla Centrale di committenza alle condizioni di cui al presente atto;

- gestione operativa delle fasi successive all'aggiudicazione;

	<ul style="list-style-type: none"> • la stipula del contratto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • la gestione dello stesso 	
	Le gare svolte dalla Centrale di Committenza saranno realizzate	
	sul sistema telematico di acquisto della Regione Toscana	
	START sull'utenza specifica del CET srl.	
	Per ogni procedura di gara ISPRO invierà al CET srl una	
	Richiesta di Appalto, nella forma di una "Lettera di	
	atingimento", contenente almeno le seguenti	
	informazioni/elaborati:	
	1) Nel caso di affidamenti di appalti di Servizi e Forniture:	
	a) Capitolato di Gara;	
	b) Schema di Contratto;	
	c) Requisiti di partecipazione dei concorrenti;	
	d) Criteri e punteggi per la valutazione dell'offerta tecnica se	
	prevista;	
	e) Altre clausole specifiche richieste nell'appalto.	
	CET srl resta a disposizione dell'ISPRO per la preliminare	
	condivisione e approfondimento degli aspetti presenti nella	
	Richiesta di Attingimento della società.	
	Al fine di perseguire l'obiettivo dell'omogeneità delle norme	
	regolamentari, delle procedure amministrative e della	
	modulistica in uso nelle materie di competenza, oltre	
	all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie	
	di svolgimento delle attività, la Centrale di Committenza,	
	provvederà preliminarmente all'indizione della prima procedura	

allo studio e all'esame dei regolamenti, atti e procedure vigenti, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento.

In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:

- ISPRO trasmetterà per pec la determina a contrarre e la Richiesta di Attingimento;
- la Centrale di Committenza si impegna a rispettare le tempistiche previste dal successivo art. 3 della suddetta convenzione;
- completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al ISPRO, unitamente al verbale di aggiudicazione ai fini degli atti consequenziali;
- la Centrale di Committenza verifica il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. 36/2023;

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, gli aspetti procedurali derivanti dalle procedure di gara sono fissati in accordi attuativi della Convenzione.

ART. 2 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITA'

Per ISPRO sarà di volta in volta nominato un Responsabile del Progetto della Stazione Appaltante, relativamente alla singola richiesta di Attingimento.

Per il CET viene individuato responsabile della convenzione l'Ing. Luca Perni, Direttore, e i Responsabili del Procedimento di gara del CET scrl. Per ogni Attingimento CET comunicherà al ISPRO il proprio responsabile del procedimento di gara del CET, con i relativi contatti mail e telefonici.

ART. 3 – TEMPISTICA E PENALI

Le parti concordano che la documentazione di gara dovrà essere predisposta nel rispetto da parte di CET dei seguenti termini:

- per affidamento diretto di **lavori** di importo inferiore a 150.000 euro o di **servizi/forniture** di importo inferiore a 140.000 euro; dal momento della richiesta di attingimento del ISPRO, l'indizione deve avvenire da parte di CET entro 10 giorni lavorativi.

Per affidamenti **con procedura aperta, negoziata, senza bando** - di cui all'art. 50 co. 1 D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti - **di lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro o **di servizi/forniture** di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 D.Lgs. 36/2023, ovvero di almeno dieci operatori per **lavori** di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 d.lgs. 36/2023; dal momento della richiesta di attingimento di ISPRO, l'indizione deve

avvenire da parte di CET entro 20 giorni lavorativi;

- Infine, per quanto riguarda le **procedure di gara sopra gli importi delle soglie comunitarie**, dal momento della richiesta di attingimento di ISPRO, l'indizione deve avvenire da parte di CET entro 45 giorni lavorativi.

Si precisa inoltre che le suddette soglie di importo saranno automaticamente riparametrate ai valori equivalenti nel caso in cui, nel corso di validità della presente convenzione, intervenissero variazioni delle stesse a causa di aggiornamenti o modifiche alla normativa di riferimento.

ART. 4 – COMPENSO

4.1. Il compenso riconosciuto al CET per l'attività di Centrale di committenza sarà così determinato:

- **per affidamento diretto per lavori** di importo inferiore a 150.000 euro o **servizi/forniture di importo inferiore a 140.000 euro**; sarà riconosciuto l'importo di € 1.000,00, oltre IVA;

per affidamenti con procedura negoziata, senza bando - di cui all'art. 50 D.Lgs. 36/2023 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti - di **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro o di **servizi/forniture** di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 D.Lgs. 36/2023, sarà riconosciuto l'importo di € **4.000,00, oltre IVA, se affidate secondo**

	<p>il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed € 3.000,00 se affidate secondo il criterio del minor prezzo. Nell'ipotesi di procedure negoziate, per la fase di richiesta di manifestazione di interesse/indagine di mercato è riconosciuto l'importo di € 750,00, oltre IVA.</p>	
	<p>Tali importi sono applicabili anche in caso di affidamenti per le stesse soglie di lavori e/o forniture indetti con procedura aperta, in deroga.</p>	
	<p>- Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 D.Lgs. 36/2023, sarà riconosciuto l'importo di € 6.000,00, oltre IVA, se affidate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed € 5.000,00 se affidate secondo il criterio del minor prezzo. La fase di richiesta di manifestazione di interesse/indagine di mercato è ricompresa in tale importo;</p>	
	<p>- procedure di gara sopra gli importi delle soglie comunitarie, sarà riconosciuto l'importo di € 7.500,00, oltre IVA, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione del CIG.</p>	
	<p>Il compenso sarà corrisposto all'aggiudicazione della gara, di cui al comma 5 art. 17 D.Lgs. 36/2023. Il compenso è riconosciuto al CET per l'attività di centrale di committenza.</p>	

4.2 Per le attività di cui al punto 1 lett. h), saranno riconosciuti a CET i seguenti importi: le spese per l'attività di centrale di committenza (gara, ecc) come quantificate al precedente punto 4.1, il rimborso del costo professionisti esterni, il compenso per il coordinamento di CET sui servizi tecnici di ingegneria e architettura per la verifica di progetti che le parti concordano come segue:

- 1.500 euro oltre IVA per il coordinamento del gruppo di verifica di progetto per opere pubbliche aventi importo inferiori a 500.000 euro
- 2.500 euro oltre IVA per il coordinamento del gruppo di verifica di progetto per opere pubbliche aventi importo superiori a 500.000 euro e di importo inferiori a 1.000.000 euro
- 3.500 euro oltre IVA per il coordinamento del gruppo di verifica di progetto per opere pubbliche aventi importo superiori a 1.000.000 euro.

Le parti concordano che gli importi relativi alle attività di verifica non potranno in nessun caso superare quelli indicati nell'allegato I.13 al D. Lgs. 36/2023 o successive modifiche, anche nella parte in cui rinvia al D.M. 17 giugno 2016.

4.3 Per le attività di cui al punto 1 lett. j), consistenti nella redazione del Capitolato di gara, delle specifiche tecniche in caso di appalto di servizi o forniture, schema di contratto, gli

importi per il compenso CET sarà individuato di volta in volta sulla base della tipologia della procedura di gara da svolgere.

4.4 Nel caso di **non aggiudicazione** per mancanza del possesso dei requisiti prescritti da parte di tutti i partecipanti sarà riconosciuto al CET quanto previsto dai precedenti capoversi del presente articolo avvalendosi della garanzia provvisoria di cui all'art. art. 53 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e, solamente nel caso in cui questa non fosse sufficiente a coprire l'intero importo dovuto, richiedendo il pagamento da parte di ISPRO della restante parte.

Nel caso di **gara deserta o revocata/annullata** in autotutela precedentemente all'aggiudicazione sarà riconosciuto a CET scrl l'importo previsto ai commi precedenti del presente articolo ridotto del 30%, in ragione della specifica procedura attivata.

4.5 Il Costo sostenuto per la commissione giudicatrice, se esterna ad ISPRO, e per il Segretario Verbalizzante, sarà a carico del ISPRO.

Il CET scrl, su eventuale richiesta del ISPRO, metterà a disposizione dell'ente:

a. Il Segretario Verbalizzante: per l'assolvimento dell'incarico sarà riconosciuto l'importo di € 100,00 oltre IVA a verbale redatto fino ad un massimo di € 700,00, oltre IVA per singola gara e oltre spese di eventuale trasferta;

b. Un Commissario di gara: per l'assolvimento

	dell'incarico sarà riconosciuto l'importo a commissario	
	di € 2.000,00, oltre IVA e oltre spese di eventuale	
	trasferta;	
	Il compenso sarà corrisposto all'aggiudicazione della gara, di	
	cui al comma 5 art. 17 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Il compenso	
	previsto al punto sopra è riconosciuto direttamente al	
	commissario/segretario nominato.	
	4.6 Nel caso di non aggiudicazione per mancanza del possesso	
	dei requisiti prescritti da parte di tutti i partecipanti sarà	
	riconosciuto al commissario/segretario nominato quanto	
	previsto al comma 4.5 del presente articolo, avvalendosi della	
	garanzia provvisoria di cui all'art. 53 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e,	
	solamente nel caso in cui questa non fosse sufficiente a	
	coprire l'intero importo dovuto, richiedendo il pagamento da	
	parte di ISPRO della restante parte.	
	Nel caso di gara deserta o revocata/annullata in autotutela	
	precedentemente all'aggiudicazione sarà riconosciuto al	
	commissario/segretario nominato l'importo previsto al comma	
	5 del presente articolo ridotto del 30%.	
	4.8 In caso di ricorso, ai fini della notifica, ricade su CET,	
	quale contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto	
	competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione	
	della gara e responsabile della stessa, l'obbligo di costituzione	
	in giudizio.	
	CET, laddove lo ritenga opportuno, con valutazione da	

effettuarsi di volta in volta di concerto con i legali di ISPRO, si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo del proprio legale informandone ISPRO.

Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico di ISPRO, nel cui interesse è stata indetta e svolta la gara, a meno che la soccombenza non sia esclusivamente imputabile all'attività della Centrale di Committenza.

ISPRO, pertanto, si impegna a rimborsare a CET eventuali importi che la stessa sia condannata a pagare in esecuzione di sentenze sfavorevoli rese in merito alle procedure di gara, oltre, in ogni caso, alle spese legali affrontate dal difensore.

Le attività relative alla gestione del contenzioso che insorga in una fase diversa da quella di scelta del contraente sono di competenza dell'ISPRO in conformità al principio di cui all'art. 1 della presente Convenzione, secondo cui resta di esclusiva competenza dell'Ente aderente la fase preparatoria della procedura di gara (la quale si conclude con l'adozione da parte dell'Ente aderente della determinazione a contrarre), e la fase conclusiva della procedura di gara, relativa alla stipula, esecuzione e gestione del contratto.

Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, faranno capo direttamente ad ISPRO per il quale la procedura è stata espletata, con oneri a carico di quest'ultimo.

CET, si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni elemento utile attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

Resta inteso che la responsabilità di CET nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il CET Scrl è formalmente obbligato, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, (nella versione emendata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187), a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato.

2. A tal fine si specifica che:

a) il numero di conto corrente dedicato alla bisogna è il seguente IBAN IT 90 E 01030 02801 000001394991 e risulta acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, filiale di Firenze, Via Scialoia, 6-8;

b) i soggetti deputati ad operare su tale conto corrente sono il Presidente del CdA Sig. Ivano Ferri, il Direttore Ing. Luca Perni e la responsabile dell'Ufficio giuridico-amministrativo Dott.ssa Ilenia Cavaciocchi.

3. CET si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma 2 che precede, con specifico riferimento alle lettere a) e b).

4. Qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, la Società dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi all'incarico oggetto della presente convenzione, al di fuori o in violazione delle previsioni fissate nel comma 1 che precede (e, comunque, delle previsioni della menzionata legge n. 136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che la società inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

5. Parimenti, qualora la Società abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente incarico, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata Legge n. 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

6. Il CET Scrl si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente incarico, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata legge n. 136/2010.

ARTICOLO 6 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

2. La durata della presente Convenzione è stabilita in tre anni

dalla sottoscrizione della presente.

3. Al fine dell'attivazione della presente Convenzione, ISPRO, al sorgere dell'esigenza d'acquisto, valuterà di volta in volta se avvalersi dei servizi di committenza offerti da CET alle condizioni che precedono, o procedere con personale proprio, o procedere con ulteriori e diversi supporti esterni; a tal fine, ISPRO emetterà nei confronti di CET singoli e distinti ordinativi, per ciascuna procedura o affidamento, conformi alle condizioni contrattuali sopra individuati. La presente Convenzione non implica quindi alcuna esclusiva a favore di CET, né alcun obbligo in capo al ISPRO di rivolgersi per tutte le proprie esigenze d'acquisto a CET, bensì costituisce un atto che regola le condizioni in base alle quali si procederà a stipulare singoli ordinativi, ove e se attivati. A tal fine, le parti si danno atto che non sono individuate soglie minime di compenso riconosciute a CET per l'intera durata della presente Convenzione.

È facoltà di ISPRO e di CET srl recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione da inviarsi tramite pec entro tre mesi prima da quando il recesso deve avere effetto ed esecuzione.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa alla presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente e verrà registrato solo in caso d'uso, a cura ed a spese della Parte interessata.

L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente ed è da intendersi a carico di entrambe le parti in misura uguale.

ART. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio le parti contrattuali dichiarano di essersi informate previamente e reciprocamente circa le modalità e finalità dei trattamenti dati che verranno effettuati per la stipula e l'esecuzione della presente Convenzione.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE n.679/2016.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme del Codice Civile.

Per ISPRO

Per il C.E.T. S.c.r.l.

Dr.ssa Simona Dei

Sig. Ivano Ferri